

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il rafforzamento patrimoniale delle imprese nel Decreto Rilancio

di **Ennio Vial**



Il **D.L. 34/2020 (c.d. "Decreto rilancio")** in G.U. n. 128 del 19 maggio 2020, attualmente **in corso di conversione**, contempla alcune **Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia**, nonché di **politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19**.

L'[articolo 26](#), rubricato "**Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni**" prevede delle **misure agevolative a fronte della patrimonializzazione delle società di capitali residenti in Italia**.

L'agevolazione, seppur con modalità e requisiti in parte differenti, riguarda contemporaneamente sia il **socio** che apporta il conferimento ([comma 4](#)), che la **società** che lo riceve ([comma 8](#)).

I **requisiti** per accedere alle due agevolazioni sono indicati nel **comma 1** e si sostanziano, in estrema sintesi, in un **range di ricavi 2019 della società tra i 5 ed i 50 milioni di euro**, oltre ad una **riduzione dei ricavi complessivi causa Covid-19 nel mese di marzo e aprile 2020 superiore al 33%** dello stesso periodo dell'anno precedente.

Il **comma 2**, inoltre, prevede degli **ulteriori requisiti di virtuosità** in relazione alla società e in taluni casi ai suoi soci che, tuttavia, riguardano solo l'agevolazione in capo alla società prevista nel **comma 8**.

Venendo all'agevolazione che spetta al **socio conferente**, il **comma 4** prevede che ai soggetti che effettuano **conferimenti in denaro**, in una o più società, in esecuzione dell'**aumento del capitale sociale** con le modalità di cui al **comma 1, lettera c)**, spetta un **credito d'imposta pari al 20 per cento**.

La menzionata **lett. c)** fa riferimento agli **aumenti di capitale a pagamento con integrale**

versamento effettuato dopo l'entrata in vigore del decreto legge ed entro il **31 dicembre 2020**.

Il **comma 5** prevede un **tetto massimo dell'investimento di 2 milioni di euro** e l'obbligo di **detenere la partecipazione e di non distribuire riserve entro il 31 dicembre 2023**.

In sostanza, il **credito spetta nella misura massima di 400 mila euro**, ossia il 20% di 2 milioni di euro.

Non vi sono ragioni per negare la fruibilità del credito anche da parte di **soci non residenti di società italiane**. Ciò in quanto la norma fa riferimento genericamente ai **"soggetti"** e una diversa impostazione risulterebbe **in contrasto con i principi del trattato di Roma istitutivo della CEE**.

Il problema sta nel fatto che, ordinariamente, i **soci non residenti non producono redditi in Italia**, per cui **non avranno modo di recuperare il credito accordato**.

Il [comma 7](#), peraltro, prevede che il credito di cui al **comma 4** sia **utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento** e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, **anche in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#). La formulazione della norma **non pare ammettere il rimborso**.

Il **comma 6**, peraltro in modo invero **fumoso**, riconosce altresì il credito per gli investimenti **"in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in stati membri dell'Unione Europea"**.

Il **comma 8**, dal canto suo, contempla le **agevolazioni in capo alla società che riceve l'apporto di capitale**.

Anch'essa, infatti, oltre al **socio** che fruisce del credito di cui al comma 4 sopra descritto, potrà beneficiare, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, di un **credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto**, al lordo delle perdite stesse, **fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale** di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal [comma 20](#).

Come segnalato nella **relazione illustrativa**, il [comma 20](#) riporta la complessa disciplina in materia di **massimale delle misure di aiuto** erogate in base al paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'Economia nell'attuale emergenza del Covid 19"* e di esclusione dal computo di talune specifiche misure di aiuto.

Il **comma 8** prevede altresì che la **distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024** da parte della società ne **comporta la decadenza dal beneficio** e l'obbligo di **restituire l'importo**, unitamente agli **interessi legali**.

Le **perdite** cui fa riferimento il **comma 8** dovrebbero essere **quelle civilistiche e non quelle fiscali**.

Il credito fruibile dalla società dovrebbe risultare più agevolmente recuperabile. La misura agevolativa deve tuttavia ritenersi in una fase di *stand by*, atteso che il **comma 3** prevede che l'efficacia delle misure previste dal presente articolo sia subordinata, ai sensi dell'**articolo 108, paragrafo 3**, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'**autorizzazione della Commissione europea**.

Inoltre, il **comma 10** prevede, per questi crediti, un **limite di spesa** ed il [comma 11](#) rinvia a un **decreto ministeriale** per stabilirne i **criteri e le modalità di applicazione** e di **fruizione** del credito d'imposta anche al fine di **assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente [comma 10](#)**.

Ad ogni buon conto, quand'anche le **condizioni** per fruire del credito fossero soddisfatte, l'apporto risulterebbe **congelato nel capitale sociale**. La riduzione del capitale sociale, infatti, richiede l'adozione di **specifiche procedure** e, qualora **fosse distribuito** ai soci, potrebbe rientrare nella presunzione di cui all'[articolo 47, comma 1, Tuir](#) relativo alla **presunzione di prioritaria distribuzione degli utili**.